

CAPITOLATO

-----\*\*\*\*\*-----

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI ANALISICHIMICHE E BATTERIOLOGICHE RIVOLTA ALLE AZIENDE ISCRITTE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LE ANALISI CHIMICHE DI AEA SRL AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E DEGLI ARTT. 5 E 13 DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DI AEA SRL**

**CIG 708804796A**



## PREMESSA

Premesso che la Società AeA srl, titoliare della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, degli impianti di depurazione e delle reti acquedottistiche e fognarie di cui all'allegato, deve provvedere alle analisi chimiche e batteriologiche funzionali alle attività svolte da AEA srl presso le proprie unità operative. Per adempiere alle predette attività di analisi, AEA srl ha necessità di avvalersi di soggetti specializzati, che possiedano sia i requisiti che l'immediata disponibilità delle risorse necessarie.

## ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Alle imprese aggiudicatrici, sarà affidata, tramite specifiche richieste a mezzo fax, mail o anche attraverso richieste telefoniche, l'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche funzionali alle attività svolte da AEA srl presso le proprie unità operative.

AEA srl procederà, in base all'effettivo fabbisogno, a richiedere, tramite singole richieste il campionamento e/o il ritiro dei campioni, l'esecuzione di analisi chimiche e/o batteriologiche, la consegna dei risultati analitici conformi alla richiesta, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per l'affidamento in questione o fino alla scadenza temporale del contratto fissata al 31 dicembre 2017, senza obbligo di totale utilizzo dell'importo previsto, in ogni caso fatto salvo il minor termine dovuto all'esaurimento dell'importo.

Nelle singole richieste verrà specificata la tipologia, le caratteristiche e le modalità della prestazione da eseguire secondo le specifiche di cui agli allegati al presente documento.

L'allegato 3 elenca i prezzi unitari relativi al campionamento e al ritiro campione. Si precisa che la frequenza indicata negli allegati 1 e 3 è assolutamente indicativa e non vincolante.

AeA si riserva di richiedere eventuali ulteriori analisi che dovessero rendersi necessarie, anche ove non previste nell'elenco pacchetti analisi posto a base di gara e che saranno saldate sulla base del listino prezzi di cui all'allegato 2.

## ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo presunto del contratto è pari ad € 145.000, IVA esclusa, inclusi gli oneri della sicurezza pari al 2% dell'importo suddetto.

**L'importo predetto, generato come sommatoria delle singole prestazioni, è da intendersi come limite massimo, raggiunto il quale il contratto si esaurisce. Detto importo non costituisce un importo garantito.**

L'importo contrattuale presunto si intende comprensivo di ogni onere necessario al servizio, ivi compresi tutti i costi e gli oneri necessari per l'esecuzione delle analisi.

Resta ferma la possibilità di AeA srl di richiedere eventuali ulteriori parametri di analisi che dovessero rendersi necessari, non previsti nell'elenco pacchetti analisi ed elencati nell'apposito listino di cui all'allegato 2. A detti ultimi parametri sarà applicato il prezzo indicato nel nominato listino decurtato del ribasso offerto.

## ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E INVARIABILITA' PREZZI

**L'accordo avrà durata sino al 31.12.2017 o fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 145.000, iva esclusa, inclusi gli oneri di sicurezza.**

Le condizioni presentate in fase di offerta si intendono fisse e bloccate per tutta la durata del contratto. Non verrà applicata e riconosciuta alcuna revisione prezzi.

## ART. 4. SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, co 4°, lett. a) Dlgs 50/16, mediante lo strumento dell'accordo quadro concluso con più operatori, senza la riapertura del confronto competitivo.

Le analisi saranno commissionate sulla base delle condizioni tecniche ed economiche



stabilite nello stesso accordo quadro senza necessit  di nuovo confronto competitivo tra i diversi operatori. L'accordo quadro verr  stipulato con gli operatori che si collocheranno al primo ed al secondo posto nella graduatoria redatta al termine della gara.

L'accordo quadro sar  sottoscritto alle condizioni economiche offerte dal singolo operatore.

Ferma l'ipotesi innanzi descritta, di un accordo con pi  operatori, qualora non si riesca ad individuare un secondo operatore, AeA si riserva la possibilit  di sottoscrivere l'accordo quadro anche con il solo operatore risultato primo in graduatoria all'esito della gara, alle condizioni di cui all'offerta economica dal medesimo presentata.

AeA Srl, si riserva altres  la possibilit  di non procedere all'aggiudicazione senza che possano essere avanzate pretese da parte dei concorrenti.

Ai sensi dell'art. 54 co 4<sup>o</sup>, lettera a), l'operatore economico che effettuer  di volta in volta la prestazione sar  individuato sulla base di una decisione motivata della stazione appaltante in ragione delle singole specifiche esigenze. In ogni caso, il secondo aggiudicatario potr  vedersi assegnata una quota di analisi stimata in circa il 20% di quella totale.

#### **ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Le ditte aggiudicatarie, si impegnano inderogabilmente ad eseguire le attivit  e sopportare gli oneri di seguito elencati.

Tutte le analisi dovranno essere effettuate su indicazione di AeA ed in osservanza di quanto espressamente richiesto, in particolare relativamente ai parametri specificati e secondo le necessit  riscontrate nelle singole richieste. E' fatta salva la possibilit  di inviare ad un singolo operatore anche pi  analisi in un'unica richiesta.

I rapporti di prova dovranno:

- essere firmati e timbrati da tecnici iscritti all'Albo Professionale dei Chimici e dei Biologi, ognuno per la parte di competenza;
- essere redatti in conformit  con i dati contenuti nei verbali di prelievo relativi. Il rapporto di prova deve riportare il numero identificativo del campione, il luogo di produzione, lo stato fisico del campione, il tipo di verifica e la data di prelievo;
- essere redatti in relazione ai limiti di riferimento previsti dalle normative di legge applicabili nonch  in relazione ai limiti di riferimento imposti dalle autorizzazioni proprie della AeA e/o altre autorizzazioni indicate da AeA srl che provveder  a metterle a disposizione degli operatori medesimi.

Le aggiudicatarie, si impegnano inderogabilmente altres  a:

- a) fornire l'elenco del personale addetto, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti che sono state date le istruzioni in materia di sicurezza e che sono stati consegnati idonei mezzi di protezione individuali;
- b) consegnare alla AeA srl, al momento della stipula del contratto, copia del DURC INPS e INAIL;
- c) osservare tutte le Leggi e norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, la cui osservanza   di esclusiva competenza degli aggiudicatari e dei suoi rappresentanti e non potr  in alcun modo essere trasferita alla aeA srl o ai rappresentanti della stessa; pertanto eventuali conseguenze amministrative e/o penali al riguardo saranno ad esclusivo carico degli aggiudicatari;
- d) consegnare, alla aeA srl i seguenti documenti (Allegato XVII D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.):
  - documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.
  - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.



### Utilizzo di lavoratori autonomi

Nel caso in cui l'impresa dovesse avvalersi di lavoratori autonomi, previa esplicita autorizzazione della aea srl, necessari per eseguire un'opera o un intervento di manutenzione, i medesimi lavoratori autonomi dovranno esibire:

- iscrizione all'ordine professionale;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/08 di macchine, attrezzature
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti* dal decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

### ART. 6 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono da considerarsi inclusi nei prezzi offerti tutte le spese e gli oneri relativi al lavoro affidato.

Saranno a totale carico dell'affidatario:

- la garanzia definitiva ai sensi di legge (art.103 del D.Lgs. 50/2016);
- la redazione dei piani di sicurezza;
- il ritiro dei campioni: quando richiesto, il ritiro dei campioni dovrà avvenire presso l'impianto di Ceccano o Rieti, come precisato di volta in volta, con obbligo di apertura del campione entro le 24 ore dal campionamento;
- l'assistenza e consulenza alla aea srl, se richiesta, durante eventuali controlli eseguiti da enti e/o soggetti terzi;
- la consulenza ad aea srl nella valutazione dei risultati e delle eventuali modifiche da apportare ai processi
- la reperibilità h24: l'affidatario dovrà assicurare l'intervento in caso di particolari necessità o in caso di emergenza;
- tutto il necessario per le analisi e/o i campionamenti affidati e/o i ritiri richiesti;
- l'onere, nelle more della stipula del contratto, allo svolgimento delle attività di cui alla presente procedura;
- l'esecuzione dei pacchetti di analisi di cui all'allegato 1 e di eventuali ulteriori analisi che dovessero essere richieste da AeA srl;

Il servizio e le relative modalità di esecuzione dovranno essere concordate con i responsabili tecnici di area di AEA srl o suo delegato.

I campionamenti dovranno essere effettuati a norma delle leggi vigenti, regolamenti e migliori buone pratiche applicabili.

Il servizio di campionamento e laboratorio analisi potrà variare ed essere implementato dalla scrivente a seconda delle necessità fermo restando la richiesta scritta.

Nell'accettare i servizi di cui il presente bando, le aggiudicatriche espressamente riconoscono di:

- Di aver preso atto del servizio da eseguire;
- Di essere in grado, sia per professionalità che per attrezzature disponibili, di eseguire a regola d'arte il servizio affidatogli;
- Di aver valutato, nel prezzo contrattuale, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, delle analisi, dei trasporti, ecc.;

Le aggiudicatriche non potranno eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Sono a carico della società esecutrice tutti gli oneri previsti per legge. In ogni caso sono a carico della Società esecutrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro e quant'altro previsto dalla vigente normativa in materia;
- Il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori vigenti all'interno delle UO di aea srl;



- Il risarcimento di danni causati dalla società esecutrice che dovessero essere a chiunque cagionati durante l'esecuzione di attività in nome e per conto della aea srl;
- La rigida osservanza dell'uso di idonei DPI adeguati al tipo di attività eseguita anche in relazione a rischi indotti dalle attività della aea srl
- L'adozione nell'eseguire i servizi di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale presente a qualunque titolo all'interno degli ambienti di lavoro oggetto dei prelievi. La società esecutrice si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni e/o danni cagionati a persone/cose e ambiente.
- Il personale della società esecutrice dovrà obbligatoriamente portare a vista un cartellino con indicato nome, cognome, e ditta di appartenenza.
- La società esecutrice sarà responsabile della disciplina del proprio personale sul luogo del servizio.
- Nei campionamenti effettuati nei luoghi di lavoro della aea srl o presso i luoghi indicati dalla scrivente il personale delle aggiudicatarie dovrà rispettare le indicazioni date dal preposto e fornire i dati che lo stesso ritenga opportuno chiedere al fine di tutelare tutti gli aspetti della sicurezza.
- Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza al fine di non alterare in nessun modo i campionamenti eseguiti.
- Nello svolgimento del servizio la società esecutrice avrà l'obbligo di attenersi a tutte le normative vigenti e applicabili in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, inquinamento ambientale, atmosferico, idrico ed acustico nonché a tutte le misure applicabili alla Società esecutrice e al committente.
- Nello svolgimento del servizio la società esecutrice dovrà rispettare i regolamenti aziendali che la aea srl avrà cura di fornire.
- La società esecutrice dovrà, su richiesta della aea srl, affiancare la stessa durante fasi di sopralluogo, verifica e campionamenti da parte delle autorità vigilanti preposte e recarsi nell'impianto;
- La società esecutrice avrà l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite durante le attività lavorative oggetto del servizio.

#### **ART. 7- TRASMISSIONE ESITI ANALISI**

Il termine di consegna dei risultati, pertanto, decorrerà dal giorno di ricevimento del campione in caso di spedizione ovvero dal giorno di ritiro/campionamento da parte dell'aggiudicataria. I risultati dovranno essere inviati alla AeA tramite e-mail e mediante l'uso di applicativi informatici entro:

- per tutte le analisi sulle acque entro 7 giorni lavorativi;
- per tutte le altre analisi entro 10 giorni lavorativi.

#### **ART.8 - PENALI**

- Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei risultati rispetto ai termini di cui all'art. 7 che precede, per cause imputabili all'operatore, sarà applicata una penale pari a € 50,00/giorno indipendentemente dalla tipologia di analisi richiesta.
- In caso di mancata apertura del campione nelle 24 ore dal prelievo, sarà applicata una penale pari ad € 500,00, e nulla sarà erogato a titolo di corrispettivo.
- In caso di compilazione dei rapporti di prova in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 5 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni certificato non conforme.

#### **ART. 9 -RISOLUZIONE E RECESSO**

Costituisce clausola risolutiva espressa nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., l'ipotesi in cui l'operatore ritardi l'invio delle analisi, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato, per tre volte, anche non consecutive, o anche una sola volta laddove il ritardo superi i 10 giorni. La stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno al solo operatore inadempiente, rimanendo valido



l'accordo quadro per l'altro operatore, con conseguente diritto alla escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La AeA srl è, inoltre, legittimata a risolvere immediatamente il contratto per fatto o per colpa dell'operatore economico, qualora quest'ultimo non effettui tempestivamente il pagamento ai propri dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni di lavoro fornite nell'esecuzione delle opere di che trattasi o in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

La presente costituisce ad ogni effetto clausola risolutiva espressa. In ogni caso la aeA srl è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento al verificarsi di una delle fattispecie di risoluzione del contratto per la gestione dei servizi affidati mediante la presente procedura.

Il contratto si risolverà automaticamente in caso di dichiarazione di fallimento della ditta esecutrice o di sua insolvenza o di concordato preventivo.

La risoluzione del contratto, inoltre, avverrà:

- ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione per inadempimento);
- nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del C.C.;
- mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del C.C.;
- ai sensi dell'art. 1256 del C.C. (impossibilità sopravvenuta);
- qualora si verifichi una delle situazioni di cui agli articoli del presente Capitolato, per le quali sia prevista la risoluzione;
- qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 67 e 84 del D.lgs 159/2011);
- per quanto previsto dal D.Lgs. 50 /2016.

#### **ART. 10- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO/SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto.

Il subappalto non è ammesso.

In deroga all'art. 1264 del Codice Civile, si conviene che nessuna cessione di credito sarà valida ed efficace se non autorizzata preventivamente per iscritto.

Tuttavia sarà possibile solo previa autorizzazione espressa da parte di aeA srl affidare ad operatori specializzati prestazioni specialistiche, che dovessero rendersi necessarie. Gli oneri rivenienti da dette operazioni sono comunque a carico dell'affidatario.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI**

Gli aggiudicatari dovranno disporre o, comunque, stipulare polizza assicurativa che copra gli eventuali danni subiti da AeA e verificatisi nel corso del servizio, con massimale almeno pari all'importo complessivo presunto dell'accordo quadro.

Le aggiudicatarie sono direttamente responsabili dei danni provocati dal servizio reso qualora non rispondente alle caratteristiche garantite.

#### **ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le aggiudicatarie dovranno redigere la contabilità di ogni singola analisi sulla base dei prezzi come definiti nel presente capitolato.

Alla contabilità dovranno essere allegati tutti gli elementi giustificativi necessari. L'impresa dovrà emettere la fattura solo dopo che la aeA srl avrà approvato la contabilità e autorizzato alla fatturazione.

**Le aggiudicatarie dovranno riportare tassativamente sulla fattura il numero e gli estremi dell'ordine e del CIG.** Diversamente la fattura verrà respinta.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario con scadenza **120 gg.** data fattura fine mese.

Il pagamento verrà sospeso in caso di inadempimenti, in pendenza della presentazione della documentazione attestante la regolarità retributiva e previdenziale degli addetti ai lavori e nel caso non siano state presentate le coperture assicurative previste e



necessarie per legge.

### **ARTICOLO 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le parti convengono di sottoporsi all'obbligo di gestire i flussi finanziari tra di loro intercorrenti attraverso strumenti che consentono la tracciabilità dei medesimi flussi finanziari.


### **ART. 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY**

Le aggiudicatarie assumono l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente o, comunque, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. aea srl, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate.

Si richiamano in tal senso la Legge 241/1990, la Legge n° 675/1996, il Decreto n° 197/1999 e il D.Lgs 196 del 2003.

Rieti, li 23.05.2017

L'Amministratore Delegato



Il RUP



#### **Allegati:**

Allegato 1: Riepilogo pacchetti analitici

Allegato 2: Listino parametri analitici

Allegato 3: Riepilogo campionamento e ritiri

Allegato 4: Elenco Impianti e punti di campionamento

